

FASE 2 -RIPRESA PROGRAMMATA

Indicazioni per la prevenzione del contagio nel settore delle COSTRUZIONI

Premessa Generale

Il profilo di rischio assegnato ai macrosettori di attività produttive origina da:

- a) la prossimità alle fonti di contagio;
- b) la prossimità interpersonale tra lavoratori e tra lavoratori ed utenza/clienti/pubblico

Il primo item individua i settori sanità, attività funebri, e gestione, trattamento dei rifiuti quali ad elevato rischio. Detti settori non sono stati sospesi ed hanno ricevuto linee di indirizzo specifiche a prevenzione del contagio.

Il secondo item consente di definire una scala di gravità per macrosettore che è utile a motivare il cronoprogramma di riavvio delle attività produttive. Il macrosettore a maggior rischio riavvia l'attività produttiva in un tempo successivo rispetto a quello a minore rischio.

In questa logica, il settore COSTRUZIONI, si pone a rischio basso.

L'attività generica e specializzata per la costruzione di edifici e di opere di ingegneria civile è espressa dai seguenti Codici ATECO:

- 41 COSTRUZIONE DI EDIFICI
- 42 INGEGNERIA CIVILE
- 43 LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI

Mentre l'Ingegneria Civile è settore compreso nell'Allegato 1 al DPCM 22 marzo 2020, le altre attività sono state sospese ad eccezione di interventi per: realizzazione e manutenzione di strutture sanitarie e di protezione civile, manutenzione della rete stradale, autostradale, ferroviaria, del trasporto pubblico locale.

Si ritiene che il livello di rischio basso assegnato alle attività del settore edile, relativamente al contagio in oggetto, possa consentire la ripresa delle attività nel rispetto delle seguenti misure

Misure per la corretta attuazione delle misure anti-contagio al fine di tutelare la salute dei lavoratori e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro.

1. INFORMAZIONE

Il datore di lavoro di ogni impresa, anche con l'ausilio degli enti bilaterali formazione/sicurezza delle costruzioni, che promuovono strumenti di supporto utili alle imprese, informa i propri lavoratori sulle misure fondamentali di igiene per prevenire le infezioni virali, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, e adottandone specifiche per i lavoratori stranieri che non comprendono la lingua italiana. L'impresa affidataria, di concerto con il Committente/Responsabile dei lavori e con il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, definirà le modalità di informazione per altri soggetti diversi dal lavoratore che dovranno entrare in cantiere (es. tecnici, visitatori, ecc.). I subappaltatori, dovranno essere informati anche in merito alle procedure specifiche anti contagio definite per il cantiere in cui si troveranno ad operare.

Le informazioni riguardano:

- a. l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali (tosse, difficoltà respiratorie) e di chiamare il proprio medico di Medicina generale (*Distribuzione materiale informativo di facile comprensione con immagini mediante idonei canali aziendali*),
- b. l'obbligo di comunicare circa eventuali contatti avuti con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, rimanendo al proprio domicilio secondo le disposizioni dell'autorità sanitaria (*Per la definizione di **contatto stretto** vedi la Circolare n.6360 del 27/02/2020*)
- c. l'obbligo di avvisare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro o il preposto della presenza, successivamente all'ingresso in cantiere, di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti (definire chiaramente la sequenza delle figure da contattare: preposto impresa esecutrice, preposto affidataria, addetto emergenza, datore di lavoro, CSE,...)

d. le misure cautelative da adottare, nell'accesso in cantiere e durante il lavoro in particolare, e segnatamente:

- mantenere la distanza di sicurezza;
- osservare le regole di igiene delle mani;
- utilizzare i DPI;
- modalità di accesso;
- al rilevamento della temperatura;
- rispetto dei turni di accesso alle baracche;
- **divieto di assembramento;**
- **ecc...**

2. MODALITÀ DI INGRESSO IN CANTIERE/AZIENDA

Il datore di lavoro dell'impresa affidataria, di concerto con il Committente/Responsabile dei lavori e con il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, definirà le modalità di rilevazione della temperatura corporea prima dell'ingresso in cantiere o negli uffici, nonché le procedure da attuare in caso di persona con temperatura rilevata superiore a 37,5°C.

In caso di temperatura superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso in cantiere. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine

2.1. Indicazioni per le imprese fornitrici e subappaltatrici

E' compito del datore di lavoro dell'impresa affidataria, elaborare una procedura, consultando il CSE (laddove nominato), nonché coinvolgendo gli RLS/RLST per gli aspetti di loro competenza, che preveda specifiche misure atte a garantire che:

- per l'accesso di fornitori esterni, siano individuate idonee modalità di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza in cantiere o negli uffici coinvolti;
- se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto rimangano a bordo dei propri mezzi (per le necessarie attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro. Nel caso in cui ciò non sia possibile, è necessario utilizzare guanti monouso e mascherina anche per l'eventuale scambio di documentazione comunque privilegiando lo scambio telematico della documentazione);
- ove possibile, vengano individuati/installati servizi igienici dedicati per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno, prevedendo il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantendone adeguata pulizia giornaliera;
- venga ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori, e che qualora necessario, che gli stessi vengano assoggettati a tutte le regole aziendali e di cantiere previste;
- per cantieri di notevoli dimensioni e/o con elevato numero di lavoratori, favorire orari di ingresso/uscita scaglionati, in modo da evitare contatti ravvicinati nelle zone comuni.

Ogni Datore di Lavoro dovrà garantire inoltre, ciascuno per la propria parte, il rispetto delle indicazioni operative per l'utilizzo condiviso di mezzi di trasporto aziendali, al fine di assicurare il mantenimento della distanza interpersonale minima anche all'interno dei mezzi di trasporto aziendali, la pulizia e sanificazione dell'abitacolo (volante, maniglie, leva del cambio, finestrini, pulsantiere, cruscotto, ecc.) e l'utilizzo di DPI (guanti e mascherine monouso).

Le norme del presente paragrafo si estendono alle aziende in appalto / subappalto / subaffidamento.

3. PRECAUZIONI IGIENICHE

Favorire la frequente igiene delle mani, mettendo a disposizione idonei mezzi detergenti o installando dispenser di soluzioni idroalcoliche (es. all'ingresso del cantiere o in prossimità dell'ingresso dei baraccamenti, mense, spazi comuni, ecc.).

4. PULIZIA E SANIFICAZIONE

Andrà assicurata la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali e ambienti chiusi ed aree comuni (es. baracche di cantiere, spogliatoi, locali refettorio). Le operazioni di pulizia e sanificazione dovranno svolgersi non solo nei luoghi chiusi, ma anche all'interno dei mezzi d'opera e dei mezzi di trasporto aziendali.

L'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica delle parti delle attrezzature e delle postazioni di lavoro fisse a contatto con le mani degli operatori (es. pulsantiere, quadri comando, volante, ecc. delle postazioni di lavoro degli operatori addetti alla conduzione di macchine e attrezzature quali sollevatori telescopici, escavatori, PLE, ascensori/montacarichi, ecc.) e dei mezzi di trasporto aziendali.

I datori di lavoro, laddove possibile, organizzeranno le proprie squadre in modo che tali attrezzature vengano

utilizzate dalle medesime persone durante il turno di lavoro. Si dovranno in ogni caso fornire o rendere disponibili specifici detergenti per la pulizia degli strumenti individuali.

Va garantita altresì la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi, mouse, distributori di bevande, con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei baraccamenti, ove presenti.

- È consigliato l'uso di disinfettanti quali quelli a base di alcol almeno al 75% v/v e ipoclorito 0,1-05%.
- Non utilizzare aria compressa e/o acqua sotto pressione per la pulizia, o altri metodi che possono produrre spruzzi o possono aerosolizzare materiale infettivo nell'ambiente.

La **sanificazione in caso di ambienti in cui abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19**, la quale si dovrà attuare con le procedure di pulizia e sanificazione come descritti dalla Circ. 5443 del 22/2/2020 del Ministero della Salute, a cui si rimanda.

5. DISTANZA DI SICUREZZA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Per quanto riguarda la distanza di sicurezza di 1 metro e laddove non sia possibile l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti monouso, ecc.) da parte dei lavoratori interessati, si riporta di seguito quanto stabilito nel protocollo del 24 marzo.

In cantiere è necessario:

- richiedere ai lavoratori il rispetto della distanza di 1 metro durante l'attività lavorativa. Nel caso in cui non sia possibile mantenere tale distanza di sicurezza, occorre esaminare con il coordinatore in fase di esecuzione, ove presente, con la direzione lavori, con il committente/responsabile dei lavori e con gli RSL/RSLT, gli strumenti da porre in essere, compresa, ove possibile, un'eventuale diversa organizzazione del lavoro e/o un nuovo cronoprogramma dei lavori, al fine di favorire lo sfasamento temporale e spaziale delle lavorazioni, evitando situazioni di criticità dovute alla presenza di più imprese o squadre della stessa impresa. Laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, è necessario adottare idonei dispositivi di protezione individuale: mascherine monouso e altri dispositivi di protezione (guanti monouso, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc.) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

Poiché gran parte delle attività di cantiere sono eseguite da più lavoratori a distanza ravvicinata, ed essendo difficile prevederle in maniera puntuale, laddove la complessità dell'opera lo richieda può essere utile prevedere in via cautelativa l'obbligo di utilizzo delle mascherine da parte di tutti i lavoratori;

- definire, ove necessario, procedure in cui indicare i soggetti incaricati di vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni ivi previste (es. Dirigente/Preposto);

- richiedere ai lavoratori il rispetto della distanza di 1 metro anche al fine di evitare assembramenti nei locali per lavarsi, spogliatoi, refettori, locali di ricovero e di riposo, dormitori, comunemente denominati baraccamenti. Nel caso in cui non sia possibile mantenere tale distanza di sicurezza, sarà necessario esaminare con il coordinatore in fase di esecuzione, ove presente, con la direzione lavori, con il committente/responsabile dei lavori e con gli RSL/RSLT gli strumenti da porre in essere, compresa, ove possibile, un'eventuale diversa organizzazione nella fruizione dei baraccamenti, anche attraverso la turnazione delle pause delle squadre di lavoro. Laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, adottare idonei dispositivi di protezione individuale: mascherine monouso e altri dispositivi di protezione (guanti monouso, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc.) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato, provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento, ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche attraverso una turnazione dei lavoratori compatibilmente con le lavorazioni previste in cantiere;

- ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda per raggiungere il cantiere, va garantita la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, rispettando la distanza interpersonale di 1 metro tra essi o facendo indossare guanti monouso e mascherine monouso. Si potranno prendere in considerazione anche flessibilità organizzative, quali, ad esempio, frequenza e differenziazione delle modalità di trasporto. In ogni caso, occorre assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc. mantenendo una corretta areazione all'interno del veicolo;

- in caso di utilizzo di mezzi propri, i lavoratori dovranno limitare il numero di persone presenti mantenendo la distanza di sicurezza.

Anche in azienda è necessario controllare e contingentare gli accessi. In caso di riunioni è necessario mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro come principale misura di contenimento e, laddove non fosse possibile, è necessario fornire idonei dispositivi di protezione individuale: mascherine monouso e guanti monouso conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. È comunque necessario limitare al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentare l'accesso agli spazi comuni.

6. SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

- Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart working;
- il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione, a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; l'operatore della gru può continuare ad operare come gruista);
- è stata prevista la sospensione dei termini di scadenza dell'aggiornamento dei patentini contrattuali;
- non sono consentite le riunioni in presenza e negli spazi chiusi ma è necessario utilizzare la modalità della teleconferenza. Per necessità o urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali e l'eventuale uso dei DPI. Per i sopralluoghi tecnici in cantiere da parte della Direzione Lavori o del CSE dovranno essere stabilite le relative modalità sicure.

7. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

Nel caso in cui un lavoratore presente in azienda sviluppi febbre e altri sintomi quali difficoltà respiratorie e/o tosse, lo deve dichiarare immediatamente al Datore di Lavoro, che procederà ad avvertire immediatamente l'Autorità sanitaria per il suo isolamento.

L'azienda collabora con le Autorità sanitarie, anche attraverso il proprio medico competente, per l'individuazione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19.

Gli eventuali contatti stretti dovranno lasciare cautelativamente le attività e saranno posti in isolamento fiduciario, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria, fino al termine del periodo di sorveglianza.

8. SORVEGLIANZA SANITARIA

Dovranno essere garantite, nei casi non prorogabili, le attività necessarie ad esprimere il giudizio di idoneità alla mansione, quali ad es. visite mediche pre-assuntive. Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria periodica si ritiene opportuno e praticabile il differimento delle visite mediche e degli accertamenti per un tempo strettamente limitato al persistere delle misure restrittive a livello nazionale.

La sorveglianza sanitaria che comprende:

- la visita medica preventiva, anche in fase pre-assuntiva
- la visita medica su richiesta del lavoratore
- la visita medica in occasione del cambio di mansione
- la visita medica precedente alla ripresa del lavoro dopo assenza per malattia superiore a 60 giorni continuativi

è da garantire purché al medico sia consentito di operare nel rispetto delle misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute e secondo quanto previsto dall'Organizzazione mondiale della sanità (Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease 2019 (COVID-19) WHO 27 febbraio 2020 e richiamate all'art 34 del Decreto-legge 02 marzo 2020, n. 9.

Visita medica pre-assuntiva per personale di nuova assunzione: è necessario che sia effettuata per l'espressione dell'idoneità sempre purché al medico sia consentito di operare nel rispetto delle misure igieniche già citate.

9. LAVORATORI STAGIONALI STRANIERI IN INGRESSO IN ITALIA

L'ordinanza del 28 marzo 2020 a firma dei Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Salute, stabilisce che chiunque arriva nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, ferroviario o terrestre, è tenuto a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco una dichiarazione che, in modo chiaro e dettagliato, specifichi:

- i motivi del viaggio
- l'indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario
- il mezzo privato o proprio che verrà utilizzato per raggiungerla e un recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.

Le persone che fanno ingresso in Italia, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora preventivamente indicata all'atto dell'imbarco.

Ciò premesso, l'azienda che si avvale di lavoratori provenienti da stati stranieri che fanno ingresso in Italia dovrà mettere a disposizione un alloggio dedicato all'isolamento fiduciario.

L'azienda deve tenere separato l'alloggiamento dedicato all'isolamento fiduciario, evitando per quanto possibile la frammistione dei lavoratori, anche per quanto riguarda i servizi igienico-assistenziali e i locali per la preparazione e la consumazione dei cibi.

FLUSSO DI GOVERNO ATTIVITA' DI PREVENZIONE DEL CONTAGIO IN CANTIERE

